

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2112 del 22/11/2019

Seduta Num. 43

Questo venerdì 22 **del mese di** novembre
dell' anno 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Donini Raffaele	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Petitti Emma	Assessore
7) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Bianchi Patrizio

Proposta: GPG/2019/2059 del 05/11/2019

Struttura proponente: GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Assessorato proponente: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: DIRETTIVA DI DEFINIZIONE DEGLI STANDARD DEI CORPI DI POLIZIA LOCALE DI CUI ALL'ART. 14 DELLA L.R. 24/2003, COSI' COME MODIFICATA DALLA L.R. N. 13/2018

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Andrea Orlando

Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" e, in particolare, il Capo III che disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa locale nella Regione Emilia-Romagna, in conformità a quanto previsto dall'art. 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione;

Vista la L.R. 30 luglio 2018, n. 13 recente "Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003 n.24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)";

Vista la L.R. 21 dicembre 2012, n. 21 concernente "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà differenziazione ed adeguatezza";

Riscontrata l'esigenza di promuovere e consolidare la presenza sul territorio dei Corpi di polizia locale a carattere intercomunale, facendone coincidere l'assetto territoriale con quello definito dagli ambiti ottimali per la gestione dei servizi, di cui all'art. 6 della L.R. 21/2012;

Richiamato l'art. 14, comma 1, della citata L.R. n. 24/2003 secondo cui la Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale, operanti secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia locale;

Considerato che la L.R. 13/2018 ha modificato l'art. 14 della L.R. 24/2003 nella parte relativa alle caratteristiche che le strutture di polizia locale debbono possedere per essere riconosciuti come "corpi" ed in particolare ha introdotto il concetto di "standard qualitativi" al comma 5, che si affianca a quello di "standard quantitativi" previsto al comma 4, che già trovava evidenza nella precedente formulazione normativa;

Premesso che tali standard sono solo in parte individuati direttamente nella citata legge regionale, la quale definisce le caratteristiche strutturali minime dei Corpi di polizia locale che devono essere istituiti e strutturati per garantire le attività di cui all'art. 13 bis della stessa legge, al fine di rispondere alle esigenze di adeguatezza nell'esercizio delle rispettive funzioni;

Considerato che l'art. 14, comma 6, della L.R. n. 24/2003 ha previsto di demandare alla Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la definizione degli standard che i Corpi di polizia locale devono possedere ed il rapporto tra le due tipologie di standard, fissando altresì i criteri generali di deroga;

Dato atto che l'art. 14 comma 7, della L.R. n. 24/2003 prevede che le strutture che non hanno i requisiti per essere riconosciute come corpi sono costituite in servizi e che, ogni quattro anni, la Regione procede ad un monitoraggio delle strutture e con proprio atto stabilisce le modalità e la tempistica per l'adeguamento ai requisiti prescritti;

Rilevato che l'obiettivo fondamentale che la Regione Emilia-Romagna si è posta con le modifiche apportate alla L.R. 24/2003 è quello di consolidare il processo di qualificazione delle strutture di polizia locale su tutto il territorio regionale, come elemento portante di un rinnovato e qualificato sistema regionale di polizie locali incardinato nei Comuni, nelle Unioni di Comuni, nelle Province e nella Città Metropolitana di Bologna;

Atteso che la costituzione dei Corpi di polizia locale, ai sensi della L.R. n. 24/2003 come modificata dalla L.R. 13/2018, e l'individuazione degli standard di servizio, in maniera omogenea su tutto il territorio regionale, rappresentano lo strumento fondamentale per costruire tale sistema regionale delle polizie locali e che, pertanto, è indispensabile che tale processo sia insieme articolato, credibile nei suoi obiettivi e flessibile nella sua realizzazione;

Ritenuto, a tal fine, di articolare i predetti standard secondo criteri che tengano conto anche della scarsa densità della popolazione, della morfologia del territorio, dell'affluenza turistica e periodica per i quali vengono previsti i necessari adeguamenti di organico;

Considerato che tali standard, rappresentano un elemento fondamentale per l'organizzazione e la qualificazione delle strutture di polizia locale che continuerà ad essere periodicamente monitorato al fine di assumere ulteriori decisioni volte a rafforzare tale processo, come previsto dall'art. 14 comma 7 della L.R. 24/2003;

Valutato che dall'esame del territorio regionale che tiene conto sia della popolazione di ciascun Comune, sia dell'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per le gestioni associate, è possibile individuare alcuni criteri di deroga tali da rendere effettivamente perseguibile la creazione su tutto il territorio regionale di Corpi di polizia locale sufficientemente strutturati;

Ritenuto pertanto necessario ridefinire con il presente atto gli standard di servizio per i Corpi di polizia locale, fissando altresì i criteri generali di deroga di cui all'art. 14, comma 6, della L.R. n. 24/2003;

Valutati i risultati conseguiti emerge la necessità di continuare a valorizzare gli Accordi di programma di cui all'art. 15 comma 2 lettera a) della L.R. 24/2003, quale strumento flessibile per la promozione e l'istituzione dei Corpi di polizia locale;

Preso atto:

- dell'apporto garantito da parte del Comitato tecnico di polizia locale che ha espresso le proprie considerazioni nel corso della seduta del 05/09/2019;
- dei contributi forniti dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della Polizia Locale (CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, DICCAP), sentite in merito;
- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 13/11/2019;

Visti:

- L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e succ. mod.;
- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 -2021", ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e succ. mod., per quanto applicabile;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- le proprie deliberazioni n. 53/2015, n. 2184/2015, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 1107/2016 e il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 242/2015;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- 1) di approvare, nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la Direttiva che definisce gli standard di servizio dei Corpi di polizia locale, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 6, della L.R. n. 24/2003;
- 2) di dare atto che nella precitata Direttiva vengono altresì dettati i criteri generali di deroga, agli standard individuati, per la costituzione dei Corpi;
- 3) di approvare, nell'Allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le modalità di riconoscimento dei Corpi di polizia locale come definiti dall'art. 14 della L.R. n. 24/2003;

- 4) di stabilire che gli standard di servizio individuati si applicano ai Corpi di polizia locale dei Comuni e delle Unioni dei Comuni;
- 5) di stabilire che gli standard di servizio individuati nell'Allegato A non si applicano alle strutture di polizia locale delle Province e della Città Metropolitana in quanto le condizioni di tali strutture risultano oggi fortemente influenzate dai processi istituzionali avviati a seguito dell'approvazione della Legge n.56 del 7 aprile 2014, che hanno determinato, tra gli altri, un forte calo delle risorse umane. In tale contesto e in attesa di una più complessiva definizione normativa e istituzionale, si stabilisce che le strutture di polizia locale delle Province e della Città Metropolitana, a far data dall'approvazione della presente direttiva, vengono assimilate allo status di Corpo, ai soli fini di garantire la possibilità di accedere a finanziamenti regionali dedicati, in un'ottica di recupero della capacità di erogazione del servizio in linea con le performance ante-riforma della normativa nazionale e solo se le relative Province o Città Metropolitana procederanno annualmente ad un incremento dell'organico effettivo. La verifica dell'incremento effettivo dell'organico avverrà confrontando il numero di operatori in servizio al 31/12 rispetto alla stessa data dell'anno precedente, a partire dal 31/12/2020. Si stabilisce altresì, all'occasione della prima ricognizione di cui al successivo punto 7), di valutare la necessità di definizione di appositi standard di servizio dedicati alle polizie locali delle Province e della Città Metropolitana, in coerenza e nel rispetto delle funzioni individuate dalla L.R. 24/03, art. 13 bis comma 3;
- 6) di dare atto che la Giunta regionale provvederà alla periodica revisione degli standard di cui all'art. 14, comma 6, della L.R. n. 24/03, sulla base delle risultanze del monitoraggio attuato costantemente da parte della Regione sulla costituzione dei Corpi di polizia locale e sul loro funzionamento;
- 7) di dare atto che a seguito della prima ricognizione delle strutture di polizia locale, di cui all'art. 37 comma 1, della L.R. n. 13/18, la Giunta procederà ad una valutazione dell'applicazione della tipologia 2 dello status di Corpo, di cui all'Allegato B;

- 8) di dare atto che la presente deliberazione sostituisce interamente la delibera di Giunta regionale n. 2071/2013;
- 9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A

Corpi di Polizia locale dei Comuni di cui all'art. 14 comma 2 lettera a) e b)

Possono essere riconosciute Corpo di polizia locale con le modalità definite dal successivo allegato B:

Art. 14 comma 2	
a	le strutture intercomunali il cui ambito territoriale coincide con uno o più ambiti territoriali ottimali, purché contermini, di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, fatto salvo quanto previsto alla lettera b)
b	le strutture dei Comuni capoluogo di provincia

e qualora rispettino gli standard di cui al comma 3

Art. 14 comma 3	
a	sono strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i giorni dell'anno
b	sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di addetti di polizia locale, in servizio a tempo indeterminato, non inferiore a trenta
c	possiedono gli standard quantitativi e qualitativi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 14 della L.R. 24/2003

Deroghe

L'art. 14, comma 6, della legge n. 24/2003 prevede che siano fissati i criteri generali di deroga alle caratteristiche necessarie per il riconoscimento dello status di "Corpo di polizia locale"

Deroghe	
1	In deroga alla coincidenza con uno o più ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 14, comma 2 lettera a), viene riconosciuta la costituzione del corpo di polizia locale alle strutture in cui siano state associate le funzioni di polizia locale da almeno l'80% dei comuni dell'ambito territoriale ottimale di riferimento, a seguito dell'avvio dell'attività regionale di mediazione di cui al comma 9 dell'art. 14.
2	In deroga alla dotazione organica minima di cui all'art. 14, comma 3 lettera b), viene riconosciuta la costituzione del corpo di polizia locale alle strutture il cui ambito territoriale ottimale di riferimento presenti una popolazione complessiva di almeno 20.000 abitanti residenti

1. Standard quantitativi

L'art. 14 comma 4 della legge 24/2003 prevede:

Per standard quantitativi si intende il rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli addetti di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire. Gli standard relativi alle ore di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese tra enti che interessano più corpi di polizia locale. Gli standard tengono conto anche delle situazioni di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio. Nei Comuni turistici e negli altri Comuni a forte affluenza periodica devono essere previsti i necessari adeguamenti di organico.

Standard quantitativi	
1.1	Rapporto fra la popolazione residente ed il numero di addetti di polizia locale
1.2	Numero minimo di ore di servizio

1.1 - Rapporto fra la popolazione residente ed il numero di addetti di polizia locale

Dimensioni Comune	Rapporto addetti/residenti
fino a 10.000	0,80 addetti per 1.000 residenti
da 10.001 a 20.000	0,90 addetti per 1.000 residenti
maggiori di 20.000	1,00 addetti per 1.000 residenti
capoluogo di provincia	1,20 addetti per 1.000 residenti
capoluogo di regione	1,30 addetti per 1.000 residenti

Con riferimento all'adeguamento degli organici si prevede un incremento dello standard per il personale di tutti i corpi di polizia locale dei comuni nella misura di: 0,5 addetti ogni 1.000 posti letto turistici.

Con riferimento agli standard così individuati si precisa:

- a) che per "addetti" si intende l'insieme delle figure professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della legge n. 24/2003;
- b) che le assunzioni part-time verticale concorrono alla definizione degli standard in relazione all'orario di servizio effettivamente svolto;
- c) che le assunzioni part-time orizzontale concorrono alla definizione degli standard in relazione nella misura di una unità qualora la riduzione oraria non superi il 30% e di mezza unità qualora superi tale soglia;

- d) che nel caso dei corpi intercomunali gli standard di personale si intendono riferiti alla popolazione residente e alla dotazione di posti letto di ciascun comune preso separatamente;
- e) che per popolazione residente si intende l'ultima rilevazione annuale disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna;
- f) che per "posti letto turistici" si intende quelli relativi a strutture ricettive disciplinate dalla legge regionale 16/2004, individuati dall'ultima rilevazione disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna;
- g) che le unità di organico si arrotondano, a conclusione del conteggio, secondo il criterio dell'unità di riferimento più prossima;

1.2 - Numero minimo di ore di servizio

Dimensioni dell'organico del Corpo	Numero minimo di ore di servizio da erogare
fino a 46 addetti di polizia locale	non inferiore a 11,30 ore medie di servizio giornaliero, ordinariamente articolate su due turni
superiore a 46	non inferiore a 17 ore medie di servizio giornaliero, ordinariamente articolate su tre turni di servizio
comuni capoluogo di provincia	non inferiore a 20 ore medie di servizio giornaliero, articolate su tre o più turni di servizio

Con riferimento all'orario minimo di servizio qui definito si precisa:

- a) che il termine "medie" si riferisce alla settimana, al mese o all'anno a secondo della programmazione dell'orario di servizio prevalentemente utilizzata da ciascun corpo;
- b) che per "addetti" si intende l'insieme delle figure professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della legge 24/2003;
- c) che le assunzioni part-time verticale concorrono alla definizione dell'organico in relazione all'orario di servizio effettivamente svolto.
- d) che le assunzioni part-time orizzontale concorrono alla definizione dell'organico in relazione nella misura di una unità qualora la riduzione oraria non superi il 30% e di mezza unità qualora superi tale soglia;
- e) che le unità di organico si arrotondano, a conclusione del conteggio, secondo il criterio dell'unità di riferimento più prossima.

2. Standard qualitativi

L'art. 14 comma 5 della legge 24/2003 prevede:

Per standard qualitativi si intendono le caratteristiche necessarie per assicurare su tutto il territorio regionale servizi di polizia locale efficaci ed efficienti ed ispirati ad un modello di polizia di comunità, ai sensi degli articoli 2 bis e 11 bis.

Tipologie di standard qualitativi	
Obbligatori	
2.1	Centrale Radio operativa
2.2	Uniformi, fregi e segni distintivi conformi alla normativa regionale
2.3	Regolamento del Corpo conforme a quello approvato dalla Conferenza delle Autonomie locali
Facoltativi	
2.4	Utilizzo del volontariato
2.5	Utilizzo di ausiliari alla sosta
2.6	Supporto al Controllo di comunità/vicinato
2.7	Attivazione di strumenti di autotutela
2.8	Attivazione di Social network
2.9	Gestione di sistemi di CCTV con finalità di sicurezza urbana
2.1 0	Gestione di sistemi di videosorveglianza progettati e gestiti per dare supporto alla attività di polizia stradale
2.1 1	Formalizzazione di accordi con altri comandi di polizia locale per lo scambio e l'utilizzo comune di dotazioni, eccellenze o scambio di personale
2.1 2	Dematerializzazione di procedure e attività complesse
2.1 3	Dotazione organica di personale amministrativo per attività specifiche
2.1 4	Dotazione di apparecchiature di ottimizzazione delle attività su strada

Gli standard qualitativi elencati in tabella sono di seguito dettagliati nelle caratteristiche minime con cui debbono essere sviluppati nei comandi, per poter essere considerati assolti ai fini del riconoscimento dello status di Corpo di polizia locale.

2.1 - Centrale Radio operativa (standard obbligatorio)

La centrale radio operativa deve disporre almeno:

- 1) del sistema di radiocomunicazione R3 realizzato dalla Regione Emilia-Romagna, salvo che la copertura radioelettrica non fornisca sufficienti livelli di efficienza;
- 2) di due apparecchi telefonici fissi, di cui almeno uno direttamente collegato alla rete telefonica esterna;
- 3) di una fotocopiatrice;
- 4) di un computer fornito di:
 - a) collegamento alla rete Internet;
 - b) indirizzo di posta elettronica;
 - c) accesso a casella di posta elettronica certificata del comando o dell'ente;
 - d) possibilità di accesso alle banche dati ACI-PRA e Banca dati del Dipartimento dei Trasporti Terrestri relative a veicoli e conducenti;
 - e) collegamento tramite rete alle banche dati dell'ente di appartenenza;
 - f) sistema informatico di presa in carico e gestione informatizzata delle segnalazioni dei cittadini;
 - g) collegamento in rete locale con gli altri computer presenti nella sede della struttura di Polizia locale;
 - h) di carte orografiche e toponomastiche riguardanti tutto il territorio di competenza;
- 5) di dispositivi idonei a consentire una funzionalità minima in caso di black out elettrico per almeno 6 ore.

2.2 - Uniformi, fregi e segni distintivi conformi alla normativa regionale (standard obbligatorio)

Il comando dovrà dotarsi ed impiegare uniformi, fregi e segni distintivi in conformità a quanto definito nella normativa regionale vigente, emanata ai sensi dell'art. 19.

2.3 - Regolamento del Corpo conforme a quello approvato dal Consiglio delle Autonomie locali (standard obbligatorio)

Il comando dovrà dotarsi del regolamento del Corpo sostanzialmente conforme a quello approvato dalla Conferenza delle Autonomie locali. Lo stesso, quando adottato dall'Ente, sarà inviato all'ufficio regionale competente in materia di polizia locale.

2.4 - Utilizzo del volontariato

Il comando dovrà procedere all'utilizzo delle forme di volontariato con le modalità e per le attività definite dagli articoli 8 e 17 septies della L.R. 24/2003 nonché di quanto definito nella direttiva regionale vigente in materia.

2.5 - Utilizzo di ausiliari alla sosta

Il comando dovrà procedere all'utilizzo di personale ausiliario alla sosta esterno agli organici di polizia locale conformemente a quanto disposto dalla normativa specifica.

2.6 - Supporto al Controllo di comunità/vicinato

Il comando dovrà sostenere l'azione dei gruppi di vicinato o gruppi di cittadinanza attiva altrimenti denominati e collaborare con questi attraverso modalità di raccordo e di comunicazione di volta in volta concordate, in coerenza con l'art. 17 septies della L.R. 24/2003 e secondo i principi e le modalità indicati dalle linee di indirizzo diffuse dagli uffici regionali competenti in materia di polizia locale e delle direttive approvate dalla Giunta regionale.

2.7 - Attivazione di strumenti di autotutela

Il comando dovrà attivare e dotarsi degli strumenti di autotutela individuati e descritti all'art. 19 bis della L.R. 24/2003. Tali strumenti non possono essere qualificati come armi.

In particolare, il comando dovrà garantire almeno i seguenti punti:

- forme di supporto psicologico in caso di eventi traumatizzanti in cui gli addetti dovessero trovarsi coinvolti attraverso la creazione di gruppi interni di autoaiuto o l'attivazione di sportelli di ascolto o mediante convenzioni con altri soggetti, di cui al comma 5;
- percorsi formativi volti a migliorare la sicurezza degli addetti rispetto ai rischi specifici dell'attività di polizia locale, di cui al comma 4, per non meno del 70% degli addetti di polizia locale del corpo;
- la dotazione di almeno 2 degli strumenti individuati ai commi 2 e 3 dell'art.19 bis.

2.8 - Attivazione di Social network

Il comando dovrà attivare ed utilizzare almeno 1 profilo tra i seguenti social network: Twitter, Facebook, Instagram.

La gestione e l'utilizzo del o dei profili attivati dovrà avvenire in coerenza con l'art. 11 bis comma 4 lettera d) della L.R. 24/2003 e seguendo i principi e le modalità indicati dalle linee di indirizzo diffuse dagli uffici regionali competenti in materia di polizia locale e delle direttive approvate dalla Giunta regionale.

2.9 - Gestione di sistemi di CCTV con finalità di sicurezza urbana

Il comando dovrà avere presente sul territorio un sistema di videosorveglianza dedicato sia al monitoraggio ambientale con finalità di sicurezza urbana che al controllo dei flussi di traffico con rilevazione automatica delle targhe, cosiddetti "varchi" con sistema OCR.

Oltre alla presenza di questi apparati, il comando dovrà avere in gestione il sistema, attraverso specifico regolamento, con cui controlla l'archiviazione e la conservazione dei dati, può monitorare sia in tempo reale che successivamente le immagini registrate, estrae le immagini qualora necessario.

2.10 - Gestione di sistemi di videosorveglianza progettati e gestiti per dare supporto alla attività di polizia stradale

Il comando dovrà avere presente sul territorio un sistema di videosorveglianza progettato e gestito per dare supporto alle attività di polizia stradale così da semplificarne l'esecuzione (monitoraggio e gestione dei flussi di traffico, rilievo dei sinistri stradali, ecc.)

Oltre alla presenza di questi apparati, il comando dovrà avere in gestione il sistema, attraverso specifico regolamento, con cui controlla l'archiviazione e la conservazione dei dati, può monitorare sia in tempo reale che successivamente le immagini registrate, estrae le immagini qualora necessario.

2.11 - Formalizzazione di accordi con altri comandi di polizia locale per lo scambio e l'utilizzo comune di dotazioni, eccellenze o scambio di personale

Il comando dovrà formalizzare ed attivare forme di collaborazione per l'utilizzo e lo scambio di dotazioni, strumentazioni, specializzazioni o eccellenze di altri comandi di polizia locale della Regione Emilia-Romagna in coerenza con quanto definito dagli art. 17 ter e quater della L.R. 24/2003.

Le collaborazioni dovranno avere applicazione continua, periodica o ricorrente, con una durata di almeno 3 anni ed essere vigenti al momento del monitoraggio periodico per il riconoscimento dello status di Corpo di polizia locale di cui all'art. 14 comma 7 della L.R. 24/2003.

Le collaborazioni dovranno essere svolte in conformità delle linee guida adottate dagli uffici regionali competenti in materia di polizia locale e delle raccomandazioni o direttive approvate dalla Regione sul tema.

2.12 - Dematerializzazione di procedure e attività complesse

Il comando dovrà realizzare la dematerializzazione di procedure complesse così da razionalizzare ed efficientare il sistema in modo da ridurre costi, tempi di sviluppo delle procedure, migliorare la gestione delle attività e la qualità dei servizi erogati.

Il comando dovrà dematerializzare completamente almeno 2 delle seguenti procedure:

- Verbalizzazione delle sanzioni al Codice della Strada anche su strada;
- Rilevamento degli incidenti stradali e gestione della conseguente pratica;
- Predisposizione, organizzazione e comunicazione agli addetti dei turni di servizio;
- Gestione delle presenze e delle assenze dal servizio degli addetti;
- Raccolta e gestione delle segnalazioni di inefficienze, problematiche e richieste di intervento afferenti al territorio di competenza, nonché delle conseguenti comunicazioni da inoltrare internamente all'Ente;
- Gestione di fasi o di atti di polizia giudiziaria.

2.13 - Dotazione organica di personale amministrativo per attività specifiche

Il comando dovrà dotarsi di personale amministrativo assegnato in forma stabile alla struttura di polizia locale al fine di potere svolgere le proprie attività tra quelle di seguito elencate che non implicano l'attribuzione di qualifiche o funzioni tipiche degli addetti di polizia locale.

Tale personale amministrativo potrà essere impiegato per svolgere le seguenti attività:

- gestione di pratiche amministrative di back office,
- risposta telefonica a richieste informative,
- notifica atti amministrativi.

2.14 - Dotazione di apparecchiature di ottimizzazione delle attività su strada

Al fine di migliorare e ottimizzare le relative attività su strada, il comando dovrà dotarsi di almeno 3 tra le seguenti apparecchiature, omologate e regolarmente revisionate qualora richiesto:

- misuratore elettronico di velocità;
- etilometro;
- pre-test sostanze stupefacenti;

- lettore portatile OCR targhe connesso alle banche dati nazionali per individuare i veicoli non assicurati e senza revisione periodica;
- kit verifica falsi documentali
- strumenti di redazione dei verbali in formato elettronico;
- kit per il controllo dei cronotachigrafi digitali.

Corpi di Polizia locale delle Province e della Città Metropolitana di cui all'art. 14 comma 2 lettera a) e b)

Gli standard di servizio individuati negli Allegati A e B non si applicano alle strutture di polizia locale delle Province e della Città Metropolitana; le condizioni di tali strutture risultano oggi infatti fortemente influenzate dai processi istituzionali avviati a seguito dell'approvazione della Legge n.56 del 7 aprile 2014, che hanno determinato, tra gli altri, un forte calo delle risorse umane. In tale contesto e in attesa di una più complessiva definizione normativa e istituzionale, le strutture di polizia locale delle Province e della Città Metropolitana, a far data dall'approvazione della presente direttiva, vengono assimilate allo status di Corpo, ai soli fini di garantire la possibilità di accedere a finanziamenti regionali dedicati, in un'ottica di recupero della capacità di erogazione del servizio in linea con le performance ante-riforma della normativa nazionale e solo se le relative Province o Città Metropolitana procederanno annualmente ad un incremento dell'organico effettivo. La verifica dell'incremento effettivo dell'organico avverrà confrontando il numero di operatori in servizio al 31/12 rispetto alla stessa data dell'anno precedente, a partire dal 31/12/2020. All'occasione della prima ricognizione di cui all'art. 37 comma 1, della L.R. n. 13/18, verrà valutata la necessità di definizione di appositi standard di servizio dedicati alle polizie locali delle Province e della Città Metropolitana, in coerenza e nel rispetto delle funzioni individuate dalla L.R. 24/03, art. 13 bis comma 3.

Allegato B**Riconoscimento dello status di Corpo di polizia locale****Tipologie di Corpo di polizia locale**

Sono riconosciuti "Corpo di polizia locale" le strutture che rispettano i requisiti di cui all'allegato A secondo una delle tipologie dello schema di seguito riportato:

	STANDARD QUANTITATIVI	STANDARD QUALITATIVI
1	DOTAZIONE ORGANICA E ORE DI SERVIZIO SUFFICIENTI	3 STANDARD QUALITATIVI OBBLIGATORI
2	DOTAZIONE ORGANICA E/O NUMERO MINIMO DI ORE DI SERVIZIO GARANTITO, INFERIORE/I ALLO STANDARD MA NON PIU' DEL 20%	3 STANDARD QUALITATIVI OBBLIGATORI + 4 STANDARD QUALITATIVI A SCELTA TRA QUELLI INDICATI ALL'ALLEGATO A
3 CORPO TEMPORANE O	DOTAZIONE ORGANICA INFERIORE ALLO STANDARD DI UNA PERCENTUALE RICOMPRESA TRA IL 20% ED IL 30%	3 STANDARD QUALITATIVI OBBLIGATORI + 4 STANDARD QUALITATIVI A SCELTA TRA QUELLI INDICATI ALL'ALLEGATO A + STIPULA DI SPECIFICO ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA RER, DELLA DURATA MASSIMA DI 3 ANNI, PER L'AUMENTO EFFETTIVO DELLA DOTAZIONE ORGANICA ENTRO I PARAMETRI DI CUI AL PUNTO 2 Il mancato rispetto annuale degli impegni assunti comporterà la chiusura anticipata dell'accordo di programma e l'interruzione del riconoscimento dello status di corpo

Modalità di riconoscimento

Il riconoscimento dello status di Corpo di polizia locale può avvenire:

1	Ricognizione periodica di cui al comma 7 dell'art. 14 della L.R. 24/2003
2	Ricognizione autonoma
3	Accordo di programma

1. In via ordinaria, il riconoscimento dello status di Corpo di polizia locale avviene a seguito di ricognizione periodica svolta dalla Regione Emilia-Romagna in base all'art. 14 comma 7 della L.R. 24/2003: con apposito atto dirigenziale verrà dunque attestato lo status di Corpo, nonché definite le eventuali modalità e tempistiche per l'adeguamento ai requisiti prescritti per le strutture che non siano state riconosciute Corpo di polizia locale.

2. Qualora una struttura non sia stata riconosciuta Corpo di polizia locale dalla ricognizione regionale, in attesa della successiva, il proprio Ente Locale può procedere a ricognizione autonoma. Tale accertamento deve dar conto dell'avvenuto raggiungimento degli standard di servizio individuati all'art. 14 della legge 24/2003 e dalla presente delibera. Al fine del riconoscimento dello status di Corpo occorre trasmettere gli atti relativi a tale accertamento agli uffici competenti della Regione Emilia-Romagna.

3. In alternativa al riconoscimento tramite ricognizione periodica della Regione Emilia-Romagna o ricognizione autonoma, l'art. 15, comma 1 e comma 2, lettera a) della legge 24/2003 prevede la possibilità di sottoscrivere Accordi di programma tra la Regione, da un lato, ed Enti Locali, dall'altro, per la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui all'art. 14.

Con riferimento a tale opportunità si stabilisce:

- a) che la Regione sottoscrive accordi di programma per le finalità di cui sopra con priorità per le Unioni di comuni coincidenti con gli ambiti ottimali;
- b) che sono riconosciuti come Corpi di polizia locale, ai sensi dell'art. 14 della legge 24/2003, quelle strutture per le quali siano stati sottoscritti gli Accordi di programma di cui al successivo art. 15 e che tale riconoscimento decorre dalla data di sottoscrizione degli stessi;
- c) che nell'ambito di detti Accordi di programma potranno essere valutate con la necessaria flessibilità eventuali situazioni limite che siano oggettivamente impossibilitate al raggiungimento pieno degli standard essenziali di servizio previsti ai punti precedenti;
- d) che nell'ambito di quanto previsto al punto c), potrà essere valutata la pertinenza, in relazione ai vincoli imposti dalla

legislazione nazionale sulle assunzioni di personale, di forme a tempo determinato di potenziamento degli organici diverse da quelle ordinarie, ai fini del raggiungimento degli standard essenziali di personale previsti.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/2059

IN FEDE

Andrea Orlando

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/2059

IN FEDE

Andrea Orlando

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2112 del 22/11/2019

Seduta Num. 43

OMISSIS

L'assessore Segretario

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi